



Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

A.C. 1373 T.U.

Dossier n° 145 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
3 agosto 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1373 T.U.
Titolo:	Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	6
Date:	
adozione quale testo base:	26 agosto 2015
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in commissione

Contenuto

Il testo unificato in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione Agricoltura il 28 luglio, reca "norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa" (C.[1373](#), C.[1797](#), C.[1859](#), C.[2987](#)).

Il provvedimento ha lo scopo di incentivare la coltivazione della canapa (*Cannabis sativa* L.) e le diverse utilizzazioni ad essa connesse, relative alla produzione di alimenti, di cosmetici, di materie prime biodegradabili e di semilavorati innovativi per le industrie, inclusi i composti utili per l'ambito nutraceutico (art. 1).

L'articolo 3 definisce gli obblighi del coltivatore, consistenti esclusivamente nel dovere di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a 12 mesi insieme alle relative fatture di acquisto.

L'articolo 2, comma 1, prevede, infatti, che è consentita, senza necessità di alcuna autorizzazione, la coltivazione in Italia della canapa, purché relativa alle varietà ammesse, iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie agricole di cui alla [direttiva 2002/53/UE](#) (art. 1, comma 2).

I controlli dovranno seguire specifiche modalità: in particolare, si prevede, tra le novità più significative, che qualora all'esito del controllo, il contenuto complessivo di tetraidrocannabinolo (THC) della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ma entro il limite dell'1 per cento, nessuna conseguenza viene posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni contenute nel provvedimento in esame (art. 4, co.5).

L'articolo 5 prevede che il Ministero della salute aggiorni il testo unico sugli stupefacenti, definendo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in apposita tabella, i livelli massimi di residui di tetraidrocannabinolo (THC) ammessi nei derivati alimentari, nei preparati erboristici e fitoterapici e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa.

L'articolo 6 prevede specifici incentivi per la filiera della canapa, destinando una quota delle risorse disponibili nei piani di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; il limite di spesa viene individuato in 700.000 euro annue (comma 1); con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una quota delle risorse iscritte annualmente in bilancio viene destinata al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e prima trasformazione della canapa (comma 2).

L'articolo 7 autorizza gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche attraverso la stipula di protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali ed i consorzi, a riprodurre per un anno la semente certificata acquistata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale. E' richiesta, a tal fine, una comunicazione

preventiva al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 8 prevede, inoltre, che, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, possano promuovere azioni di formazione per coloro che operano nella filiera della canapa, diffondendo, attraverso appositi canali informativi, le proprietà della stessa ed i suoi possibili utilizzi.

L'articolo 9 apporta due modifiche testuali al testo unico in materia di stupefacenti ([D.P.R. 309/1990](#)). Con la prima modifica la canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinoli (THC) superiore all'1 per cento, viene inserita nella tabella I allegata al testo unico (relativa alle ccdd. 'droghe pesanti').

Si valuti l'opportunità di un coordinamento della disposizione in esame con l'articolo 14, lettera b), numero 1 - non modificato dal testo in esame - che prevede l'inserimento nella tabella II (ccdd. 'droghe leggere') della "cannabis e i prodotti da essa ottenuti".

La seconda modifica è volta a coordinare la disposizione del testo unico sulle coltivazioni consentite con la normativa introdotta dal provvedimento in esame.

L'articolo 10, infine, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa promuovere il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa, conformemente a quanto previsto dal regolamento UE n.1305/2013.

Relazioni allegare o richieste

Il Testo unifica diverse proposte di iniziativa parlamentare (C. [1373](#), C.[1797](#), C. [1859](#) e C. [2987](#)), ciascuna delle quali corredate da apposita relazione illustrativa.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa appare riconducibili a diversi ambiti materiali: la **tutela dell'ambiente**, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), la **tutela della salute**, di competenza concorrente tra Stato e regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) e l'**agricoltura**, di competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.).

Per i profili che investono il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, devono essere altresì richiamate le materie **ordinamento penale** e **ordine pubblico e sicurezza**, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettere l) e h), Cost.)

Attribuzione di poteri normativi

Come già rilevato, il comma 2 dell'articolo 6 attribuisce ad un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'individuazione della quota di risorse iscritte in bilancio che può essere finalizzata ai progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e per i processi di prima trasformazione della canapa.

cost145	Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	 CD_agricoltura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.